

Autorità Portuale di Trieste

Capitaneria di Porto di Trieste

Ordinanza A.P.T. n°32/2012

Ordinanza C.P. n°27/2012

Disciplina delle aree esterne al Molo Bersaglieri in presenza di navi passeggeri

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste ed il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Trieste;

tenuto conto del programma delle navi passeggeri in arrivo e partenza presso la Stazione Marittima presentato per il corrente esercizio 2012 dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.;

considerato che le suddette toccate prevedono in alcuni casi lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri con relativi bagagli, nonché il flusso di mezzi a loro seguito ed in altri casi, nei periodi di permanenza all'accosto, delle escursioni a terra dei passeggeri mediante l'impiego di un numero adeguato di pullmann;

tenuto conto che per esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle suddette attività, si reputa necessario mantenere sgombre da mezzi e cose le banchine e la viabilità presso le aree demaniali allegate alla presente ordinanza antistanti la Stazione Marittima, affidando alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. l'individuazione degli spazi necessari per poter svolgere un agevole controllo delle operazioni succitate, collaterali alla propria attività commerciale;

ravvisata pertanto la necessità di disciplinare la viabilità e la destinazione d'uso di aree del demanio marittimo, sottraendo all'uso pubblico le aree allegate alla presente ordinanza per l'effettuazione delle sopra menzionate operazioni, a norma dell'Art.13 ordinanza APT n.83/2010/ e CP n.109/2010;

vista la "Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Autorità Portuale di Trieste per l'utilizzo di aree comprese nel progetto di riqualificazione delle Rive" del 2 maggio 2005, Rep. 70177;

vista l'Ordinanza n.26 del 28 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Trieste in materia di richieste di ormeggio;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visto il Piano di Sicurezza del Porto di Trieste approvato con Decreto dalla Prefettura – U.T.G. di Trieste di data 16.09.2011;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali e d'uso portuale antistanti la Stazione Marittima, indicativamente evidenziate ed individuate nell'allegata planimetria come B1, B2, B3 e B4 ed utilizzate dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. a seconda dagli spazi necessari per lo svolgimento delle operazioni citate nelle premesse, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza con-

giunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alla strada in questione, sono istituiti:

- a) i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione con spese a carico del proprietario nelle 12 ore antecedenti l'inizio delle operazioni portuali (prima dell'orario previsto di approdo);
- b) il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione con spese a carico del proprietario dall'inizio delle operazioni portuali fino alla loro conclusione (dall'approdo e sino al termine delle operazioni di disaccosto).

Le aree sopra identificate, sono destinate all'esecuzione di attività complementari e di supporto alle operazioni portuali nei limiti temporali di applicazione della presente Ordinanza, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n.495 citato in premessa.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti di cui all'Art.1 lettere a) e b), nelle aree sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai veicoli della Società Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. o dalla stessa autorizzati,
- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- ai veicoli operativi di servizio destinati all'adempimento delle indispensabili operazioni portuali compresi quelli dei servizi tecnico nautici (es. Ormeggiatori),
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,
- ai mezzi dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto.

1.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti di cui all'Art.1 lettere a) e b) sono consentiti l'accesso e il transito, nelle modalità/indicazioni previste dall'opportuna segnaletica stradale individuata dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., ai veicoli al seguito dei passeggeri diretti alle aree di parcheggio destinate alle operazioni di scarico/carico bagagli - con fermata consentita limitatamente per il tempo necessario alla loro esecuzione - ad essi riservate dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A..

1.3 - L'Autorità Portuale, sentita anche per le vie brevi la Capitaneria di Porto, potrà destinare un numero inferiore di aree di quelle indicate all'art. 1 (B1,B2,B3,B4) per le operazioni portuali in ragione della necessità di spazi richiesti dal terminalista.

Art. 2 – E' vietato l'accesso dei non addetti ai lavori alle seguenti aree esterne al comprensorio della Stazione-Marittima, con obbligo del terminalista di sorveglianza e/o delimitazione:

- a) aree presso le bitte d'ormeggio della nave e/o attraversate dai cavi d'ormeggio compresa anche la bitta centrale sita in Piazzale Marinai d'Italia,
- b) aree adiacenti le banchine di Piazzale Marinai d'Italia lungo il fianco della nave all'ormeggio,
- c) tutte le aree adiacenti le banchine non rientranti nel Molo Bersaglieri (Riva N. Sauro, Riva del Mandracchio) durante le operazioni di movimento nave (accosto/disaccosto),
- d) è obbligo del terminalista procedere alla chiusura e/o sorveglianza nei modi e nei tempi previsti dalla legge, delle singole aree B1,B2,B3,B4.

Art. 3 – La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite i soggetti autorizzati ad eseguire le seguenti attività all'interno delle aree portuali, dovrà:

3.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza (12 ore antecedenti l'inizio delle operazioni portuali), come indicato nell'Art. 1 lettera a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

3.2 – delimitare e/o recintare le aree demaniali marittime in argomento e provvedere al presidio ove necessario delle stesse a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Art. 1 lettera b, sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

3.3 – durante l'eventuale permanenza serale e notturna, evidenziare la recinzione con appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

3.4 – garantire la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione del rischio e contestuale individuazione di un piano di sicurezza di cui dovrà essere data comunicazione al personale di vigilanza, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

3.5 – riportare allo stato pristino, al termine di ogni toccata delle navi, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza, provvedendo altresì alla pulizia delle stesse;

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso in applicazione dei precedenti Art.1 lettera a), ed ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1161 comma 2 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti in applicazione dei precedenti Art.1 lettera b), rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.

Art. 5 - La presente ordinanza, valevole per la stagione crocieristica del 2012, potrà essere sospesa con provvedimento condiviso dell'Autorità Marittima e dell'Autorità Portuale, al fine di evitare qualunque aggravio per la sicurezza derivante dallo svolgimento delle attività propedeutiche a manifestazioni e/o per l'effettuazione delle stesse o per ogni motivata situazione in ordine alla sicurezza di persone e cose.

Trieste, 4 MAG. 2012

Allegata: n°1 Planimetria

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Antonio CASLE

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE

dott.ssa Maria Monassi

MIOU DERSAGNIERI

Planimetria allegata all'Ordinanza A.P.T. 32-2012/C.P. 27-2012

42

Bacino S. Giusto

Stazione
Marittima

Piazzale
Marinai
d'Italia

B1

Riva del Mandracchio

B2

B4

Bacino S. Marco

Riva Nazario Sauro

B3

via Mercato Vecchio

